



Comune di San Michele al Tagliamento

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

Ordinanza n. 26 del 30/05/2019

OGGETTO: Ordinanza per il divieto di balneazione. Zone di non balneazione per motivi non dipendenti dall'inquinamento. Stagione balneare 2019

IL DIRIGENTE

Servizio Demanio

- Visto il Decreto Legislativo n.116 del 30.05.2008 (attuazione della Direttiva 2006/7/CE del 15.02.2006 e s.m.i.) che determina le caratteristiche delle acque di balneazione, delegando ai Comuni anche la competenza di delimitare prima dell'inizio della stagione balneare le zone non idonee alla balneazione;
- Visto il Decreto del Ministero della Salute e del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare del 30.03.2010 per la definizione dei criteri di determinazione del divieto di balneazione, nonché le modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del D.Lgs. n.116 del 30.05.2008, di recepimento della Direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione;
- Visto il Decreto Regionale del Direttore della Direzione Difesa del Suolo n. 339 del 04.10.2018 con il quale è stata approvata la classificazione delle acque di balneazione del Veneto per l'inizio della stagione balneare 2019, sulla base dei risultati del monitoraggio svolto da ARPAV negli ultimi 4 anni, dal 2015 al 2018, ai sensi della vigente normativa;
- Visto il Decreto Regionale del Direttore della Direzione Difesa del Suolo n. 431 del 26.11.2018, con il quale sono state individuate per l'anno 2019 le acque di balneazione e relativi punti di monitoraggio, nonché la durata della stagione balneare, rimandando a successivo provvedimento la definizione del programma di monitoraggio delle acque di balneazione del Veneto per l'anno 2019;
- Visto il Decreto Regionale del Direttore della Direzione Difesa del Suolo n. 41 del 14.02.2019 di attuazione del programma di monitoraggio delle acque di balneazione del Veneto per l'anno 2019, ai sensi del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116 e del Decreto Ministeriale 30 marzo 2010, individuando le seguenti zone di non balneazione per motivi non dipendenti dall'inquinamento (tabella n. 3 – acque di non balneazione): Comune di San Michele al Tagliamento – Zona n. 01: dal limite del confine comunale e regionale (centro della foce del fiume Tagliamento) al limite iniziale dell'acqua di balneazione n.01 (fronte ex poligono di tiro – Bibione est);
- Preso atto che per quanto riguarda il territorio comunale, sulla base dei dati rilevati da ARPAV negli ultimi 4 anni (2015-2018), nessuna zona di balneazione risulta classificata di qualità “scarsa”;

- Vista la precedente Ordinanza n. 09 del 25.05.2018 con la quale è stata vietata la balneazione nelle succitate zone;
- Visti gli art. 13 e 32 della L. n. 833/78;
- Visto l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
- Visto il Decreto n. 09/2017;
- Ritenuto di dover provvedere per la tutela della salute pubblica;

ORDINA

il DIVIETO DI BALNEAZIONE, nel territorio comunale dalla data di adozione della presente Ordinanza e per l'intera durata del periodo di campionamento, nella zona di seguito indicata:

COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO (VE)

ZONA N. 01 – Dal limite del confine comunale e regionale (centro della foce del fiume Tagliamento) al limite iniziale dell'acqua di balneazione n.01 (fronte ex poligono di tiro – Bibione est):

COORDINATE GEOGRAFICHE E LUNGHEZZA				
INIZIO ZONA		FINE ZONA		LUNGHEZZA (m)
X1 WGS84	Y1 WGS84	X2 WGS84	Y2 WGS84	
13.096774	45.645642	13.088849	45.635717	2237

Legenda:

- X1= Longitudine inizio (in gradi decimali)
- Y1= Latitudine inizio (in gradi decimali)
- X2= Longitudine fine (in gradi decimali)
- Y2= Latitudine fine (in gradi decimali)

Note:

- Coordinate geografiche WGS84 (in gradi decimali) e lunghezze (in metri) delle acque di non balneazione calcolate su cartografia regionale – ortofoto del 2012
- Lunghezza delle acque di non balneazione calcolate tenendo conto anche delle dighe presenti alle foci fluviali e/o bocche di porto e/o porti

Ai sensi degli artt. 4-8 della L. 241/90 e s.m.i., gli atti richiamati nel presente provvedimento sono disponibili in visione, ed è possibile richiederne copia, con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge e norme regolamentari presso l'Ufficio Demanio Marittimo del Comune di San Michele al Tagliamento nei giorni ed orari di apertura al pubblico (martedì e venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00 e martedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle 16.30).

DISPONE

- Che all'esecuzione del presente provvedimento provvederà la società Bibione Spiaggia s.r.l. mediante l'installazione e manutenzione per tutta la durata del divieto, in corrispondenza delle zone sopraccitate, di idonea segnaletica con cartelli fissi riportanti la dicitura: "Divieto di balneazione" compreso idoneo simbolo grafico di divieto, nonché estremi del presente provvedimento nelle seguenti lingue: italiano, tedesco, inglese e francese;
- Che alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente Ordinanza ed all'accertamento ed

- all'irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il Corpo di Polizia Locale, nonché ogni altro agente di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;
- che la presente Ordinanza sia trasmessa via PEC alla società Bibione Spiaggia s.r.l., nonché, per quanto di competenza, al Comando di Polizia Municipale, al Ministero della Salute, al Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, all'ARPAV, all'Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle, Regione Veneto (Direzione Operativa) alla Delegazione di Spiaggia di Bibione – Guardia Costiera.
 - Che la presente ordinanza entrerà in vigore dalla data di pubblicazione e sarà vigente sino al 30 settembre 2019. In tale periodo sarà pubblicata all'Albo On-Line del Comune per 15 giorni e successivamente visibile sul sito istituzionale fino al 30.09.2019, nonché resa nota mediante l'affissione presso le bacheche informative ubicate lungo gli accessi alla porzione di spiaggia interessata dal divieto.

A V V E R T E

Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

- *ricorso gerarchico al Prefetto della provincia di Venezia, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on-line del Comune;*
- *ricorso al TAR della Regione Veneto, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;*
- *ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.*

IL DIRIGENTE

Arch. Alberto Gherardi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza è in pubblicazione all'albo pretorio informatico per 15 giorni consecutivi dal 31/05/2019 al 15/06/2019.

IL MESSO COMUNALE

Ferron Willy

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: Willy Ferron

CODICE FISCALE: TINIT-FRRWLY79A14E473W

DATA FIRMA: 31/05/2019 09:15:26

IMPRONTA: 39353739346239323066383434393830366566373437326336353265333166656164643439366437